

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra



27503-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -
ANDREA MONTAGNI	
VINCENZO PEZZELLA	
ALESSANDRO RANALDI	
FRANCESCA COSTANTINI	- Rel. Consigliere -

Sent. n. 855/17
UP - 26/4/2017
R.G.N. 48605/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PI , nata il 25/07/1968 a Trani

avverso la sentenza del 19/11/2015 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del dott. DELIA CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. SALA MONICA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20.4.2012, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, il 21.04.2010, che aveva condannato P. [redacted] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 609 quater, comma 1, n. 2 (capo a) e 600 ter, comma 1, (capo b) cod. pen. perché, in concorso con D. [redacted], madre del minore infrasedicenne A. [redacted], aveva compiuto atti sessuali con quest'ultimo e aveva prodotto materiale pedopornografico effettuando riprese con un telefono cellulare e inviando poi le immagini realizzate a tale M. [redacted].

2. La Corte di appello aveva ritenuto indiscussa, quanto al capo a), la ricostruzione dei fatti così come effettuata nella sentenza di primo grado, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dalla stessa imputata, dalle quali emergeva che quest'ultima aveva fotografato e videoripreso i rapporti sessuali intercorsi fra la sig.ra D. [redacted] e il figlio quindicenne e aveva, a sua volta, avuto ella stessa rapporti sessuali col minore. Il fatto che il racconto del minore non fosse per alcuni aspetti - numero e orari dei rapporti avuti con le due donne e sussistenza di minacce nei confronti della D. [redacted] da parte dell'imputata - coincidente con quanto riferito dalla madre, era stato ritenuto non rilevante ai fini della esclusione della prova dei fatti atteso che ad ognuno potevano essere rimasti impressi ricordi parzialmente diversi in considerazione della sensibilità e capacità mnemonica individuale.

Con riferimento, poi, alla contestata aggravante di cui all'art. 609 septies n. 4) cod. pen., la Corte, in conformità con la sentenza di prima istanza, escludeva la sussistenza del rapporto di convivenza tra la F. [redacted] e il minore ma riteneva applicabili le ordinarie regole sul concorso nel reato proprio essendo l'imputata, per sua stessa ammissione, perfettamente consapevole del rapporto madre - figlio intercorrente tra la D. [redacted] e A. [redacted].

Riguardo al capo b), la sentenza di appello osservava che, sempre per ammissione dei soggetti coinvolti, non vi era dubbio che l'imputata avesse prodotto immagini pedopornografiche trasmettendole, poi, tramite telefono cellulare a M. [redacted] b. Veniva ritenuto, inoltre, irrilevante ai fini della integrazione del reato di pericolo contestato che dette immagini non fossero state successivamente rinvenute sul telefono di quest'ultimo ben potendo essere state cancellate prima del sequestro.

3. A seguito del ricorso dell'imputata, la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 2878 del 14.11.2013, annullava con rinvio tale pronuncia, sollecitando un nuovo apprezzamento valutativo della vicenda. La Corte di legittimità evidenziava come dalle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, emergevano specifiche carenze motivazionali così sintetizzabili:

quanto al capo a):

- il Tribunale, pur avendo escluso che la ricorrente avesse avuto una condotta violenta e minacciosa, così da ricondurre la punibilità dell'imputata al solo rapporto personale esistente tra madre e figlio, aveva considerato, comunque, rilevanti e nella sostanza decisive le dichiarazioni della madre del minore nella parte in cui aveva riferito che lei stessa e il figlio erano stati ripetutamente minacciati dall'imputata;
- non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che la genesi dell'allarme per i fatti in esame risiedeva proprio nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'assistente sociale;
- la Corte di appello non aveva adeguatamente ricostruito le specifiche condotte ascrivibili alla ricorrente, imponendosi a tal fine una puntuale valutazione della capacità di utilmente riferire della Sir.ra Di [redacted] prosciolta dalle imputazioni a suo carico in quanto ritenuta incapace di intendere e di volere, e delle differenze esistenti fra il racconto di lei e quello del figlio;

quanto al capo b):

- l'affermazione della Corte di appello per cui l'esistenza di un pericolo concreto di diffusione delle immagini pedopornografiche inviate dalla ricorrente avrebbe trovato fondamento nella circostanza per cui il sig. Me [redacted] destinatario dei messaggi contenenti le immagini, ne avrebbe fatto un uso continuo diffondendole a sua volta, non sarebbe stato posto criticamente in relazione alla circostanza che sugli strumenti informatici del destinatario fu rinvenuto materiale pornografico ma non avente ad oggetto persone chiaramente minori di età.

4. Con sentenza del 19.11.2015, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha confermato il giudizio di colpevolezza. La Corte territoriale ha esaminato innanzitutto la questione relativa alle condizioni psichiche della madre del minore, Di [redacted], e, alla stregua delle conclusioni cui è giunta la perizia psichiatrica posta a fondamento della sentenza di proscioglimento della stessa nonché delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste Te [redacted] assistente sociale che seguiva il nucleo familiare del minore Al [redacted], ha ritenuto che il Tribunale, correttamente si fosse riservato ogni decisione sulla capacità del testimone all'esito della deposizione e quindi ne avesse ritenuto la capacità.

La Corte di merito poi, esaminando le specifiche censure mosse dalla sentenza di annullamento alla pronuncia di prima istanza, ha ripercorso la sentenza di primo grado, rilevando che, contrariamente a quanto eccepito nella sentenza di rinvio, in alcuna parte di questa venivano considerati rilevanti e decisive le dichiarazioni della madre del minore circa le minacce ricevute da Pi' [redacted].

In relazione poi all'ulteriore rilievo relativo alla omessa valutazione da parte del Tribunale della circostanza relativa alla genesi del procedimento, nato dalle dichiarazioni della stessa Pi' [redacted] la Corte ha rilevato come tale censura non avesse formato oggetto di motivo di appello né di ricorso, trattandosi comunque di circostanza rimasta priva di spiegazione per essersi l'imputata sempre sottratta all'esame dibattimentale.

Ulteriore profilo analizzato è stato poi quello relativo al contestato rapporto di convivenza in relazione al quale i giudici di appello hanno confermato la sentenza di prima istanza che, pur avendo escluso la configurabilità di un tale rapporto tra la P[] il minore, ha ritenuto comunque punibile l'imputata avendo essa concorso nel reato con soggetto qualificato quale era la madre del minore. Da ultimo, sempre con riferimento al capo a), la Corte distrettuale ha sottoposto a nuovo, approfondito vaglio, le deposizioni rese dai testi D[] e [] al fine di valutarne la credibilità in relazione alle incongruenze esistenti nei racconti dei due testimoni, arrivando alla conclusione che si tratti di differenze del tutto irrilevanti nel più ampio contesto della vicenda narrata.

Per quanto concerne, infine, al capo b) la Corte ha ritenuto integrato il reato contestato in considerazione di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale osservando, altresì, che l'omesso rinvenimento delle immagini poteva ricondursi alla avvenuta cancellazione delle stesse.

5. Avverso tale pronuncia ricorre P[], deducendo i seguenti motivi:

- erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; non sarebbe ravvisabile la convivenza tra il minore e l'imputata né un rapporto di ospitalità e sussisterebbero rilevanti carenze motivazionali in ordine alla conoscibilità da parte della ricorrente del rapporto madre-figlio per cui si dovrebbe escludere un concorso dell'*extraneus* (P[] nel reato commesso dall'*intraneus* (D[]));
- mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; si lamenta la mancata adozione di una valutazione peritale sulla capacità a testimoniare della D[] nonostante nel separato giudizio la stessa sia stata dichiarata incapace di intendere e di volere. Si rileva che la perizia svolta nel separato giudizio non aveva ad oggetto la capacità a testimoniare della D[] e la Teste Te [] non ha alcuna competenza psichiatrica;
- manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in punto di dichiarazioni rese da A[] e []. La difesa sottolinea nuovamente le contraddizioni rilevabili nei racconti dei testimoni in ordine al numero, agli orari e alla tipologia dei rapporti sessuali, in ordine ai messaggi o alle telefonate ricevute dalla P[] durante tali incontri, in ordine infine alle minacce e ai ricatti da parte della P[] riferite dalla D[] ed escluse dal minore. La Corte avrebbe dovuto maggiormente approfondire le testimonianze di madre e figlio in considerazione del legame di parentela e della personalità dei due soggetti. Altresì si sottopone a critica la deposizione della teste D[] anche essa caduta più volte in contraddizione.
- erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; espone la difesa che l'interpretazione data all'art. 600 ter comma 1) cod. pen. dalla Corte di appello è giuridicamente scorretta difettando il prova del carattere pedopornografico dell'eventuale materiale realizzato oltre che l'assenza del concreto pericolo di propagazione dello stesso non

essendo stata rinvenuta alcuna immagine in possesso del coimputato Mr. [redacted] né tanto meno della P.L. della D.L.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Come necessaria premessa va ricordato che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado è intervenuto per difetto di motivazione avendo ravvisato questa Corte di legittimità delle specifiche carenze nel percorso motivazionale adottato dai giudici dell'appello.

Orbene, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 4, n. 30422 del 21 giugno 2005, Poggi, Rv. 232019). In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Ciò, in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della

individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata.

3. La Corte di merito ha rispettato questi principi, fornendo a supporto della decisione di condanna una motivazione logica ed esaustiva ai fini del vaglio di legittimità, analizzando approfonditamente i punti critici segnalati nella sentenza di annullamento.

4. Con riferimento al capo a), è infondato il primo motivo di ricorso relativo alla procedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputata, apparendo corretta la valutazione congiuntamente effettuata dai giudici di merito. Già nella pronuncia di primo grado risulta, infatti, esclusa la relazione di convivenza di cui all'art. 609 *septies*, comma 4 cod. pen., inizialmente contestata, mentre la punibilità dell'imputata è stata correttamente ricondotta alla generale disciplina del concorso di persone nel reato, configurandosi nella specie il concorso della P. nel reato proprio commesso dalla madre del minore, D. Per contro, la censura relativa alla carenza motivazionale in ordine alla conoscibilità da parte della ricorrente del rapporto madre-figlio intercorrente tra il minore e la D., ritenuto pacificamente acquisito dai giudice territoriali, in quanto non rilevata nei motivi di gravame e non sottoposta alla cognizione del giudice di appello deve intendersi preclusa perchè proposta per la prima volta in Cassazione. Trattandosi, pertanto, di valutazione di merito effettuata dai primi giudici e non gravata da doglianza si deve ritenere coperta da giudicato per conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello. Infatti, questa Corte ha stabilito che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Inoltre, la facoltà attribuita alla Corte di Cassazione dall'art. 609, comma 2, c.p.p., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per "jus superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto (Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, Criscuolo, Rv. 229374).

5. Quanto al secondo motivo di ricorso esso è direttamente ricollegabile ai rilievi mossi dal giudice rescindente alla sentenza annullata che attengono principalmente alla valutazione della idoneità di D. a rendere dichiarazioni in considerazione della patologia psichica in essa riscontrata.

La norma di rilievo sul tema è l'art. 196 cod. proc. pen. che, relativamente ai testimoni detta una specifica disciplina, disponendo che il giudice, qualora al fine di valutare le dichiarazioni del testimone sia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. Nell'interpretare tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e di volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. Ne consegue che l'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini del disposto dell'art. 196 cod. proc. pen. non deriva da qualsivoglia comportamento inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza in lui di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto (Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010, Rv. 247407; Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, Rv. 254537).

La capacità del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, che, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257426). Ne consegue che la capacità del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, e non in astratto, e che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a finiprobatori (Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012, Romito e altro, Rv. 252709).

La Corte di merito ha rispettato questi principi, fornendo a supporto della decisione di condanna argomentazioni del tutto congrue ai fini del vaglio di legittimità, laddove ha affrontato in maniera specifica il nodo relativo alla capacità a testimoniare della D _____ e quello dell'apprezzamento valutativo delle dichiarazioni rese.

Tale valutazione dell'attendibilità e della capacità a deporre della fonte dichiarativa in questione da parte dei giudici di appello, non si presta a censure avendo la Corte puntualmente ed ampiamente illustrato le ragioni per cui si deve escludere che le dichiarazioni della teste siano state influenzate dal deficit psichico. La pronuncia prende le mosse proprio dalle conclusioni raggiunte dalla perizia psichiatrica posta a fondamento del proscioglimento della D _____ nella quale si dava sostanzialmente atto di un ritardo mentale lieve-moderato con una personalità



facilmente suggestionabile e soggiogabile ma con facoltà percettive e ideative indenni, tali dunque da consentirle di rievocare la realtà dei fatti. La Corte ha, inoltre, valorizzato la deposizione della teste Te [redacted] assistente sociale che seguiva la famiglia, che anche aveva riferito in merito alla assenza di confusione nei racconti della madre del minore.

Le determinazioni così raggiunte dai giudici di merito, corroborate anche dal vaglio delle coerenti e costanti dichiarazioni rese dalla suddetta testimone, in quanto espresse in modo logico e coerente, non sono ulteriormente sindacabili in sede di legittimità dove il giudizio è ristretto nei limiti del vizio di motivazione.

6. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito all'ulteriore profilo censurato sia dal ricorso che dalla pronuncia rescindente e riguardante le discrasie esistenti tra le dichiarazioni di Al [redacted] e Di [redacted], avendo la Corte di merito proceduto ad uno specifico ed analitico vaglio critico delle due deposizioni, riportate integralmente nel corpo della pronuncia, per giungere ad escludere che si tratti di differenze rilevanti e tali da incidere sulla genuinità dei racconti, sostanzialmente convergenti in merito alla avvenuta consumazione di rapporti sessuali tra le due donne e il minore. La motivazione sul punto è completa ed articolata avendo la Corte approfondito con argomentazioni logiche, anche mediante il raffronto con le dichiarazioni rese dalla teste T. [redacted] l'ulteriore profilo relativo ai rapporti madre-figlio, per escludere che vi fossero elementi per ritenere che la versione dei fatti così come narrata potesse essere frutto della fantasia e di un accordo tra i due.

Il giudicante, poi, esaminando le specifiche censure mosse dalla sentenza di annullamento alla pronuncia di prima istanza ne ha richiamato le argomentazioni rilevando come in alcuna parte di questa venissero considerati rilevanti e decisive le dichiarazioni della madre del minore circa le minacce ricevute da P. [redacted] ed ha evidenziato, altresì, rispondendo alla censura sul punto, come invero l'affermazione di responsabilità si fondasse sulle coincidenti e convergenti dichiarazioni dagli stessi rese circa le modalità, i tempi e il tipo di atti sessuali realizzati con il coinvolgimento del minore.

In relazione, poi, all'ulteriore rilievo relativo alla omessa valutazione da parte del Tribunale della circostanza inerente alla genesi del procedimento, nato dalle dichiarazioni della stessa Pi [redacted] la Corte ha condivisibilmente e congruamente rilevato come tale censura non avesse formato oggetto di motivo di appello né di ricorso, trattandosi comunque di circostanza che in quanto rimasta priva di spiegazione per essersi l'imputata sempre sottratta all'esame dibattimentale, potrebbe trovare risposta esclusivamente in congetture e ipotesi prive di rilievo giuridico. La Corte di merito ha, conclusivamente, fornito una spiegazione sul profilo della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore, persona offesa del reato, e dalla teste D. [redacted] che, pur a fronte delle critiche articolate nel ricorso, non risulta censurabile in questa sede, perché logica e non irrazionale. Anzi, la Corte si è correttamente soffermata sui punti critici bene evidenziati dal primigenio annullamento della Cassazione e qui riproposti dalla

difesa, sviluppando una attenta analisi degli elementi probatori in atti, ritenuti conferenti e confermativi dell'accusa.

7. Anche l'ultimo motivo di ricorso inerente al capo b) dell'imputazione, con cui la difesa lamenta una mancanza di prova in ordine al carattere pornografico del materiale realizzato e alla effettiva sussistenza di un pericolo concreto di diffusione delle immagini pedopornografiche non può trovare accoglimento.

8. Giova rammentare che la condotta attiva del reato in esame, contemplata dall'art. 600 ter comma 1 cod. pen., consiste nel fare uso di una persona minore che, in quanto tale e dunque priva di personalità autonoma, subisce una vera e propria degradazione ad oggetto di manipolazioni, diviene per l'agente un strumento per il raggiungimento delle finalità che egli, suo tramite, intende soddisfare, non assumendo valore esimente il relativo consenso. La norma dispone, infatti, che è punito "chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche". Tale disposizione è il frutto della modifica normativa apportata con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, comma 1, lett. a), alla norma, che in precedenza limitava la punibilità alle condotte di sfruttamento dei minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Risulta così ampliato, quanto al profilo oggettivo, l'ambito delle condotte penalmente rilevanti dovendosi ritenere punite non solo quelle a carattere economico ma anche tutte le condotte che, comunque, determinano la realizzazione di materiale pornografico in cui vengono utilizzati soggetti minorenni.

9. Nella specie si evidenzia nelle pronunce di merito, da leggersi congiuntamente in quanto concordanti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e dunque tali da formare un unico complessivo corpo argomentativo, che tutti i protagonisti della vicenda avevano riferito che, nel corso dei rapporti sessuali con il minore le due donne effettuavano delle riprese che poi venivano inviate, sempre mediante il telefono cellulare, ad un amico della Pr, successivamente identificato in Me. La stessa Pr inoltre, aveva ammesso espressamente tale circostanza, riferendo all'assistente sociale De che essa stessa aveva ripreso i rapporti sessuali intercorsi tra madre e figlio ed aveva poi inoltrato le immagini ad una terza persona. In particolare, poi, il minore, persona offesa, aveva specificamente riferito su tali circostanze, precisando anche che le immagini venivano riprese ed inviate contestualmente nel corso dei rapporti sessuali.

Tali dichiarazioni sono state ritenute, con valutazione logica e puntuale, complete e dettagliate e non contraddette dalla circostanza che le immagini non sono state rinvenute sul cellulare in uso al M trattandosi di dispositivo dotato di un sistema di sovrascrittura.

I giudici del merito hanno, inoltre, valorizzato quale ulteriore conferma dell'avvenuto inoltramento delle immagini, le risultanze dei tabulati telefonici acquisiti in atti dai quali era emersa una intensa corrispondenza, nel periodo di interesse, sia di sms che di mms tra l'utenza in uso all'imputata e quella in uso al [redacted] in possesso del quale, peraltro, erano state rinvenute a seguito di perquisizione numerose immagini a carattere pornografico.

A fronte della coerente e congrua argomentazione, risultano inconsistenti le censure mosse in ricorso alla motivazione in contestazione.

La decisione, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in *subiecta materia*, anche in relazione all'ulteriore profilo relativo al pericolo di diffusione delle immagini. E', infatti, consolidato il principio in base al quale, ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (Sez. U, n. 13 del 31/05/2000, Rv.21633; Sez. 3, del 21 gennaio 2005 n. 5774; Sez. 3, del 1 dicembre 2009 n. 49604, Rv. 245749; Sez. 3, n. 1814 del 20 novembre 2007, Rv. 238566; Sez. 3, n. 17178 del 11 marzo 2010; Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, Rv. 263355). Le circostanze evidenziate dai giudici di merito, comprovanti la fuoriuscita delle immagini dalla sfera privata dell'imputata attraverso la spedizione delle stesse al [redacted] consentono di escludere che queste fossero destinate ad un uso strettamente personale e costituiscono, pertanto, elementi di per sé sufficienti ad integrare il pericolo concreto di una futura diffusione del materiale con modalità tali da renderlo fruibile ad un numero indeterminato di persone.

10. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati.

Così deciso in Roma, 26.04.2017

Il Consigliere estensore
Francesca Costantini

Depositata in Cancelleria

Oggi.

1 GIU. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Gloria

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi